Italgas
Investiamo nel futuro dal 1837

Regolamento Albo Fornitori di Italgas

(ultimo aggiornamento il 13.02.2025)

Premessa

Italgas intende disciplinare la costituzione, la gestione e l'aggiornamento del proprio albo dei fornitori (di seguito "**Albo**" o "**Albo Fornitori**"), strumento propedeutico alle singole procedure di affidamento, che siano di tipo privatistico, ovvero di tipo pubblicistico, e quindi, soggette alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche "**Codice**").

Nello specifico, Italgas intende individuare le condizioni per l'iscrizione al proprio Albo Fornitori/Vendor List, nonché i diritti e gli obblighi di Italgas e degli operatori economici che intendono aderirvi.

Italgas richiede, competenza e professionalità dei fornitori, nonché l'adesione ai valori e ai principi aziendali. Alla luce di tali principi, Italgas procede alla verifica e alla valutazione dei candidati secondo criteri di assoluta oggettività, nell'ottica di identificare un partner affidabile, in modo tale da attivare una collaborazione duratura nel tempo.

Le candidature sono a titolo oneroso (i cui dettagli sono reperibili al link https://www.italgas.it/fornitori/diventa-fornitore/registrazione/) e i processi di qualifica sono gestiti da un network online (Portale Acquisti IT4Buy).

Attraverso tale network, il fornitore sarà informato sullo stato della qualifica tramite una lettera in relazione alla/e Categoria/e Merceologica/che di interesse, tempistiche ed eventuali aree di miglioramento riscontrate durante il processo di valutazione.

La registrazione comporta l'accettazione del presente regolamento e costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e alla qualifica nella Vendor list Italgas.

Art. 1 –Definizioni

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. I seguenti termini ed espressioni presenti nel Regolamento hanno il significato di seguito riportato:

   Albo Fornitori/Vendor list: è l'elenco dei fornitori classificati per categorie istituito da Italgas e dal Gruppo Italgas ai fini dell'affidamento dei propri contratti.

   Categoria Merceologica: è la classificazione di un gruppo omogeneo di forniture, servizi e lavori, articolabile in livelli di maggior dettaglio e considerato come insieme in quanto appartenente a uno stesso genere, specie, tipo o classe.

   Codice: è il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

   Codice Etico: è il documento recante i valori e principi di comportamento adottati e condivisi dal Gruppo Italgas, nell'esercizio della propria attività aziendale.

   Questionario: è l'autodichiarazione resa dal Fornitore, quale documentazione preliminare ai fini di una futura partecipazione a procedure di gara, con il quale lo stesso conferma il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

   Fornitore/Operatore Economico/Appaltatore: sono i soggetti di cui all'art. 65 del Codice che intendono iscriversi alla Vendor list di Italgas come descritti all'art. 3 del Regolamento.

   Gruppo Italgas: è il gruppo complessivamente inteso composto da Italgas S.p.A. e dalle sue società controllate.

   Italgas: Italgas S.p.A., società che gestisce l'Albo Fornitori.

   Modello di organizzazione, gestione e controllo: è il modello di organizzazione e gestione adottato da Italgas e dalle società afferenti al Gruppo Italgas ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i.

Normativa Antimafia: sono le disposizioni di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Regolamento: è il presente regolamento volto a disciplinare le modalità di iscrizione e aggiornamento dell'Albo Fornitori.

Sistema: è il network online (IT4Buy) mediante il quale avviene la richiesta di iscrizione e di qualifica.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l'Albo Fornitori del Gruppo Italgas.
2. Italgas, mediante l'Albo Fornitori, seleziona, sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative, di qualità e di sostenibilità le imprese e i soggetti, ai quali affidare contratti di fornitura di beni, lavori e servizi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
3. L'iscrizione all'Albo non comporta per Italgas l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di contratti di appalto.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti a conseguire la qualifica all'interno dell'Albo Fornitori, senza alcun vincolo per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.
5. Le norme ed i criteri della qualifica possono essere modificati o incrementati a discrezione di Italgas in qualunque momento in relazione a proprie mutate esigenze.

Art. 3 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, i soggetti indicati agli artt. 65 e 66 del Codice.

2. La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal Codice. Il raggruppamento permanente dovrà pertanto presentare la propria richiesta di qualifica con i requisiti propri e dei singoli fornitori associati in riferimento alla categoria merceologica di propria competenza.

3. Non è ammessa l'iscrizione all'Albo da parte di operatori economici riuniti ai sensi degli artt. 66 e 68 del Codice (RTI).

Art. 4 – Categorie Merceologiche

1. Il Sistema si basa su una matrice di gruppi merce che si articola secondo tre categorie BENI, LAVORI e SERVIZI ed è caratterizzato da tre livelli di complessità (Strong, Medium, Smart) e dal tipo di processo necessario per la qualifica. (tali informazioni sono presenti al seguente link: https://www.italgas.it/fornitori/diventa-fornitore/questionario-gruppo-merci)

2. Per il gruppo merce Strong, oltre al rispetto dei requisiti di cui al seguente art. 6, è richiesta anche la visita *in situ* del Fornitore, svolta da personale Italgas o da terzi incaricati dell'attività di audit.

3. Italgas, sulla base delle proprie esigenze, si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le Categorie Merceologiche, dandone opportuna comunicazione agli Operatori Economici registrati nelle categorie oggetto di modifica.

Art. 5 - Requisiti e condizioni per l'ottenimento della qualifica

1. I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per tutte le categorie merceologiche devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal questionario di qualificazione.

2. Italgas potrebbe, inoltre, prevedere per ogni singola Categoria Merceologica, dei requisiti specifici, che devono essere soddisfatti dai Fornitori.

3. Per tutto il periodo di permanenza nella Vendor List, il Fornitore deve rispettare i principi previsti dal Codice, al Codice Etico Italgas e ai valori etici e di sostenibilità cui Italgas si ispira.

4. Il Fornitore è tenuto, inoltre, annualmente a rinnovare il Questionario, con specifico riferimento ai requisiti indicati all'art. 6 del Regolamento.

Art. 6 – Modalità di iscrizione

1. Il Fornitore interessato ad essere inserito nella Vendor List, individuata/e la/e Categoria/e Merceologica/che di riferimento, dovrà compilare il Questionario e gli allegati richiesti, inviando la propria candidatura attraverso il network online (IT4Buy).

2. L'Ufficio qualifica svolge l'analisi della candidatura ricevuta e può eventualmente richiedere al Fornitore ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

3. In caso di verifica positiva/negativa verrà dato immediato riscontro al Fornitore. Il buon fine del processo di qualifica non costituisce una garanzia per l'ottenimento di futuri ordini/contratti.

Art. 7 – Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione si estendono anche ai **requisiti economico-finanziari**, di **sostenibilità e di legalità**, nonché **HSE**, come di seguito indicato:

   a) per i **requisiti economico-finanziari**: Italgas si affida ad un provider esterno, che attraverso l'elaborazione dei dati utili, in particolare dei bilanci riferiti agli ultimi tre anni di attività del fornitore, elabora e determina un rating di valutazione - Blended score - che dovrà risultare pari o superiore a C visibile nella sezione "Onboarding" del Portale Acquisti IT4Buy (www.it4buy.italgas.it);

   b) per i **requisiti sostenibilità**: Italgas si affida ad un provider esterno che elabora i dati del Questionario di sostenibilità compilato dal Fornitore e ne determina lo score di valutazione ESG (ENVIROMENTAL SOCIAL

GOVERNANCE), che deve risultare pari o superiore D visibile nella sezione "Onboarding" del Portale Acquisti IT4Buy (www.it4buy.italgas.it);

c) per i **requisiti di legalità**, in fase di qualifica verrà chiesto al fornitore di rendere apposite dichiarazioni in conformità alle previsioni inerenti i requisiti di ordine generale previsti dal Codice;

d) per i requisiti inerenti agli aspetti di Ambiente, Salute e Sicurezza (HSE), in fase di qualifica verrà chiesto al Fornitore il possesso degli stessi, come specificato per ciascuna categoria merceologica oltre al possesso dei requisiti per l'ottenimento ed il mantenimento della Patente a Crediti ai sensi dall'Art. 27 comma 1 del D.lgs. 81/08 (ove applicabile).

Art. 8 – Validità e rinnovo della qualifica

1. Se un Fornitore rispetta i criteri minimi di cui all'articolo 6, sarà qualificato per un periodo da 3 anni (per i livelli di complessità Strong e Medium) a 5 anni (per il livello di complessità Smart) per le Categorie Merceologiche per cui si è candidato.

2. Entro 4 mesi prima della scadenza della qualifica, il Fornitore dovrà inviare apposita richiesta di rinnovo.

3. In caso di rinnovo della qualifica, sarà disposta la visita *in situ* del Fornitore, svolta o da personale Italgas o da terzi incaricati dell'attività di audit, anche al fine di accertare il possesso dei requisiti di qualifica.

Art. 9 – Obblighi e garanzie

1. Italgas e i Fornitori si impegnano ad operare nell'ambito dell'Albo fornitori con la diligenza professionale e in conformità ai principi di correttezza, lealtà e buona fede.

2. L'Operatore Economico si obbliga a:

a) rispettare i termini e le condizioni indicate nel regolamento e nella documentazione presente nelle sezioni informative del network (IT4Buy);

b) prendere visione della documentazione richiesta;

c) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, di regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere informazioni false, ingannevoli o illecite;

d) utilizzare software, hardware e dotazioni elettroniche in modo tale da garantire la sicurezza informatica dell'Albo;

e) non dipendere economicamente dal Gruppo Italgas per una percentuale superiore al 50%; la percentuale di dipendenza è valutata dal Gruppo in funzione del fatturato dell'Operatore Economico degli ultimi due anni e dello score economico finanziario dell'ultimo anno;

f) richiedere eventuali autorizzazioni al subappalto, di norma, unicamente in favore di fornitori qualificati e presenti nell'Albo Fornitori del Gruppo Italgas.

4. Il Fornitore dichiara e garantisce, altresì, di avere piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti forniti ad Italgas e che il loro utilizzo non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti.

5. Il Fornitore si impegna a:

a) utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, a manlevare e tenere indenne Italgas da qualsiasi rivendicazione e pretesa di terzi, che dovesse derivare dall'uso o abuso dei servizi in questione;

b) non inserire contenuti che violino le leggi e i regolamenti vigenti fra cui, in particolare, le leggi in materia di diritto d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, ovvero che violino o consentano ad altri di violare le norme sulla tutela della *privacy*;

c) non trasmettere file potenzialmente infetti da virus, di provenienza non sicura, ovvero file che in qualsiasi caso si possano considerare potenzialmente dannosi (a titolo esemplificativo, non esaustivo: *virus, spyware, malicious code, trojan horse*, ecc.);

d) non compiere azioni che possano danneggiare, disattivare, sovraccaricare o compromettere la funzionalità dell'Albo o interferire con l'utilizzo da parte di terzi.

6. Il Fornitore terrà indenne Italgas da qualsiasi condanna per risarcimento del danno derivante dalla violazione delle leggi a tutela del diritto d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o a tutela della *privacy* o altra qualsiasi rivendicazione, azione o questioni di terzi.

Art. 10 – Monitoraggio

1. Il Fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni, lavori e servizi anche in relazione, a titolo esemplificativo, dei tempi di realizzazione e/o di consegna, degli aspetti organizzativi, del rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, al rispetto delle prescrizioni imposte dalle certificazioni di cui è in possesso, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice o di altra normativa applicabile allo specifico affidamento.

2. Al tal fine, Italgas provvederà ad attivare un processo di valutazione, monitoraggio e controllo interno dei Fornitori, in modo tale da garantire la sussistenza dei requisiti di qualificazione e iscrizione nella Vendor list. In ogni caso, il Fornitore, aggiudicatario di un contratto, si impegna formalmente ad operare nel rispetto dei principi etici e di sostenibilità e a garantire degli adeguati standard tecnico operativi.

3. L'attività di monitoraggio avviene, inoltre, sia prima dell'affidamento del contratto sia nella fase di esecuzione del contratto stesso.

4. Il Fornitore deve sempre garantire a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori, uno standard adeguato in conformità alle leggi vigenti in materia.

5. Prima dell'affidamento, Italgas svolge un controllo attraverso le proprie unità interne, richiedendo:

a) copia della ricevuta di rilascio della Patente a Crediti ai sensi dall'Art. 27 comma 1 del D.lgs. 81/08 ovvero copia della attestazione SOA di classe almeno pari a III (ove applicabile);

b) la certificazione Antimafia alle Prefetture locali, laddove il Fornitore non sia già iscritto nelle white list prefettizie;

c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

d) Patto Etico e di Integrità del Gruppo Italgas;

e) una new due diligence, Verifica Reputazionale, attraverso fonti aperte per verificare che non sussistano a carico del Fornitore evidenze, che possano incidere sulla propria reputazione.

6. Il fornitore deve possedere un rating operativo pari almeno a 60 punti (Adeguato) per poter essere invitato alle procedure negoziate indette da Italgas. Nel caso in cui il fornitore sia qualificato per la prima volta su di un gruppo merce o non abbia ancora stipulato contratti, e quindi non in possesso di una valutazione tecnica, il suo rating operativo sarà pari a 60 punti. Italgas si riserva in ogni caso di indire procedure di gara nelle quali venga richiesto un rating di partecipazione differente.

7. Nella fase esecutiva, sarà, inoltre, richiesto ai gestori di compilare periodicamente un questionario di feedback, volto a valorizzare gli aspetti operativi e determinare la performance del Fornitore, ai fini della permanenza nella Vendor List.

8. La valutazione svolta determina un rating operativo che colloca il Fornitore in una delle seguenti fasce: Eccellente, Buono, Adeguato, Insufficiente, Scarso. I Fornitori che si trovano nelle ultime due fasce potrebbero ricevere da Italgas uno dei provvedimenti di cui all'art. 12 del Regolamento. I Fornitori che si trovano nella fascia "scarso" saranno convocati per ricevere il feedback ed illustrare un piano d'azione.

Art. 11 – Variazioni di tipo fiscale, anagrafico, societario e organizzativo

1. Per l'intero periodo di iscrizione all'Albo, il Fornitore deve garantire che gli elementi essenziali della qualifica siano aggiornati.
2. Qualsiasi tipo di modifica di tipo fiscale, anagrafico, societario, organizzativo, ovvero altre informazioni riguardanti il Fornitore, – ivi inclusi i cambiamenti e l'estensione del campo di attività – dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Qualifica di Italgas, tramite pec: Procu@pec.italgas.it

Art. 12 – Cause di revoca o sospensione della qualifica

1. La qualifica può essere oggetto di provvedimenti di Warning, Sospensione, Revoca ed Alert Reputazionali nel caso in cui vengono meno i requisiti del mantenimento della qualifica ottenuti in fase di iscrizione nella Vendor List.
2. Costituiscono stato di Warning quei comportamenti di lieve entità che si riferiscono ad insufficienti performance nell'ambito di forniture di beni, Lavori o Servizi o quei rilievi emersi in fase di ispezione (come dettagliato nell'Allegato HSE alle Condizioni Generali) dai quali si evinca un insufficiente standard Tecnico o Qualitativo di performance.
3. Incorre in motivo di Sospensione o Revoca dalla Vendor List, il Fornitore che si trovi, a titolo esemplificativo, in una qualsiasi delle seguenti situazioni:

   a) sia in stato o in corso una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concorsuale;

   b) abbia subito condanna per reato che incide sulla moralità professionale;

   c) abbia commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

   d) non sia in regola in materia di contributi sociali;

   e) abbia reso false dichiarazioni sui requisiti per concorrere a un contratto;

   f) in caso di incompatibilità previste dalla legge italiana;

g) in caso di inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico Italgas e/o in riferimento al D.lgs. 231/01 e/o al Codice;

h) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tra le quali anche le deviazioni rispetto alle attività ad alto rischio durante ispezione ai sensi dell'Allegato HSE alle Condizioni Generali);

i) in caso di danni di immagine;

j) in caso di gravi inadempienze contrattuali;

k) sia in conflitto di interessi con amministratori o dipendenti;

l) in caso di esito negativo alle revisioni periodiche della qualifica;

m) in caso di ripetuta, mancata presentazione di offerte;

n) in caso di valutazioni negative sulle prestazioni a seguito di ordini/contratti ricevuti;

o) in caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti quale fornitore aggiudicatario;

p) invii plurimi di *Alert* reputazionali come previsto dal successivo comma 4, implicando i medesimi una perdita di fiducia da parte di Italgas nei confronti del Fornitore.

4. Italgas potrà, inoltre, inviare al Fornitore un *Alert* reputazionale, nel caso in cui fossero accertate situazioni non compatibili con i principi etici e di sostenibilità di Italgas, che comunque possono essere sanate attraverso azioni di miglioramento o di self-cleaning.

5. In caso di provvedimento di Sospensione, potrà essere richiesta al Fornitore la presentazione di un Piano di Azioni correttive al cui adempimento sarà subordinata la cessazione della sospensione.

6. Il provvedimento di Sospensione di durata pari o superiore a 12 mesi comporta la decadenza della Qualifica. Il Fornitore che intende ri-qualificarsi dovrà ripetere ex novo l'intero iter.

7. Il provvedimento di sospensione non consente la partecipazione a nuove procedure di gara e potrà comportare l'esclusione dalle gare in corso in cui il fornitore è già stato invitato.

Art. 13 - Riservatezza delle informazioni

1. Il Fornitore si impegna a tenere riservate e a non divulgare le informazioni di proprietà Italgas di cui verrà in possesso (filosofie impiantistiche, soluzioni tecniche, ubicazione di impianti, percorsi di linee, specifiche, disegni, procedure, ecc).

2. Il Gruppo Italgas si impegna a tenere riservate e a non divulgare informazioni di proprietà del candidato fornitore (economiche-finanziarie, soluzioni tecniche adottate, disegni, specifiche, procedure, ecc).

Art. 14 - Diritti di proprietà industriale ed Intellettuale

1. Tutti i documenti pubblicati nel Sistema sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore.

2. I contenuti e le informazioni resi disponibili da Italgas attraverso il Sistema sono di proprietà del Gruppo Italgas.

3. L'Operatore Economico si impegna a non effettuare il download, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, il contenuto e le informazioni disponibili o ricevute per fini diversi da quelli previsti nel Sistema.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

2. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), Italgas intende informare i Fornitori interessati del trattamento dei dati svolto in merito all'iscrizione dell'Albo, con informativa consultabile al seguente link:https://www.italgas.it/governance/etica-dimpresa/relazioni-con-i-fornitori/

Art. 16 - Altre disposizioni

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Torino.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice civile, nonché quelle in materia di protezione dei diritti di autore, di brevetti e software.

3. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

4. Italgas si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare, in qualsiasi momento le disposizioni contenute nel Regolamento. Le modifiche al Regolamento diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione nel sistema.

5. Il monitoraggio costante del Sistema e della normativa ivi contenuta, compreso l'eventuale modifica del Regolamento, è onere e responsabilità esclusiva degli Operatori Economici. Italgas si riserva, tuttavia, la facoltà di informare l'Operatore Economico di ogni modifica apportata al Regolamento.